

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla Proposta del Bilancio di Bilancio di Previsione 2019 - 2021 verbale n. 11/2019 del 12/04/2019. Controdeduzioni.

Le presenti controdeduzioni si rendono necessarie alla luce del parere sfavorevole, espresso dal Rag. Suppa, Revisore Unico del Comune di Fagnano Castello, con verbale in oggetto. Mi preme chiarire, che il bilancio di previsione è il documento contabile nel quale trova corrispondenza economica la programmazione dell'ente. In quanto tale è insindacabile dal Revisore, se non per gli aspetti di eventuale non corrispondenza delle voci economiche inserite.

Di seguito si provvederà ad analizzare le contestazioni mosse dal Rag. Suppa:

- 1) Già nella fase iniziale dell'elaborato il Revisore da atto di aver rideterminato il risultato di amministrazione al 31/12/2017, e, per come rideterminato, enuncia che l'ente non ha salvaguardato gli equilibri di bilancio, non ha rispettato l'obiettivo del patto di stabilità e non sono state contenute le spese del personale. Sono circostanze queste che provengono da una sua riclassificazione arbitraria e non dagli atti depositati ed approvati dalla Giunta. Ne consegue che la rideterminazione del Revisore è stata elaborata su dati presunti e non certificati dal Comune.
- 2) Successivamente il Revisore dichiara che le previsioni di competenza non rispettano il principio generale n. 16, il quale prevede che le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. Nella lettura del verbale, secondo il Rag. Suppa questo principio non è stato rispettato, ma non adduce alcuna motivazione ero sicura di trovare le motivazioni. Il Revisore rimane vago e non entra nel merito. Pertanto non posso che valutare tale affermazione effimera e non rispondente alla realtà.
- 3) Lo stesso metodo trova riscontro nelle verifiche della coerenza interna. Anche in questo caso il Revisore si limita a riportare: *"L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019 – 2021 non siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)."* Tali sue idee o riflessioni non sono supportate da effettive mancanze all'interno del bilancio e quindi non contestabili in alcun modo.
- 4) Nel verbale n. 10/2019 sull'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione si legge che, detto documento non risulterebbe coerente, attendibile e congruo, salvo poi sottolineare che *"il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di*

settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio ". Alla luce della stridente contraddizione appare difficile riuscire a dimostrare l'esattezza delle idee espresse.

- 5) Nei proventi dei servizi pubblici il Revisore costruisce una tabella nella quale vengono riportati i costi ed i proventi derivanti dal servizio, ma non tiene conto della percentuale di utilizzo di ogni singolo capitolo di spesa imputato allo stesso servizio. Ne consegue che la tabella non è attendibile. Da ciò deriva che anche l'affermazione riguardante la mancata copertura al 100% del servizio Idrico Integrato e del Piano finanziario della Tari non è corretta.
- 6) Il revisore commette un errore di valutazione anche sulle sanzioni amministrative da codice della strada. Difatti, sostiene che in base all'andamento storico la quantificazione dell'importo previsto sul capitolo non sembra congruo, ma probabilmente dimentica di aver richiesto informazioni in merito e di averle pure ricevute. Nelle stesse veniva spiegato che è in corso l'affidamento del servizio Autovelox per un importo di euro 40.000,00, per cui la previsione di entrata inserita sul capitolo del bilancio di previsione è imputabile alla riscossione dei verbali comminati con il servizio autovelox. Inoltre il Revisore segnala di non aver associato il capitolo al FCDE. Al riguardo si osserva che il Comune di Fagnano Castello accerta le entrate da sanzioni amministrative per quanto incassato e pertanto la quota da accantonare nel bilancio di previsione sarebbe stata pari a ZERO. Anche nell'arrogarsi il diritto di ricalcolare il FCDE partendo dal fondo inserito in bilancio 2019 per euro 119.210,88 e ricalcolandolo per un importo di euro 147.130,80, cade in errore. Non si comprende come abbia potuto calcolare il FCDE sulle sanzioni da codice della strada, visto che in bilancio e nei residui al 31/12/2018 il capitolo dedicato non riporta nessun residuo.
- 7) Parlando dei fondi per spese potenziali, il Revisore ridetermina lo stesso fondo in euro 60.000,00 alla luce del contenzioso in essere, contenzioso, senza, però, che il Revisore indichi le pendenze giudiziarie di questo. Probabilmente il Revisore avrà informazioni che ad oggi non sono in possesso dell'amministrazione comunale.

Le rielaborazioni riportate in calce al parere sono frutto oltre, che delle rideterminazioni (arbitrarie) al ribasso di alcune entrate che influenzano il prospetto della cassa, anche di un errore di fondo che influenza i prospetti della verifica degli equilibri e la verifica del saldo di finanza pubblica. L'errore consiste nel non considerare gli accertamenti delle entrate effettuati nel 2018 per i capitoli 4018-4118-2064 per un totale di euro 1.253.670,12, riguardanti trasferimenti di contributi da parte della Regione Calabria ed accertati in base ai decreti ricevuti dall'Ente e confluiti nell'avanzo di amministrazione del 2018, in quanto la relativa obbligazione giuridica passiva non si è perfezionata nel 2018, così come previsto al punto 5.4.6 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011:


5.4.6 Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

Pertanto, tali importi confluiti nell'avanzo vincolato sono stati utilizzati nel 2019 per le spese correlate. Ed anche nell'ipotesi che tali spese non dovessero essere perfezionate nel 2019, gli importi confluiranno nuovamente nell'avanzo vincolato da trasferimenti.

P.Q.M.

Si chiede che il Consiglio Comunale prenda atto e faccia sue le presente controdeduzioni al parere sfavorevole dell'Organo di Revisione ed approvi il bilancio di previsione 2019/2021.

Fagnano Castello li.15 aprile 2019



Il Sindaco-avv. Giulio Tarsitano